

EMANATO con D.R. n. 376/2007 del 31.01.2007

RETTIFICATO con D.R. n. 1916/2012 del 07.08.2012

MODIFICATO con D.R. n. 719/2014 del 01.08.2014

MODIFICATO con D.R. n. 1312/2014 del 05.12.2014

MODIFICATO con D.R. n. 159/2017 del 31/03/2017

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITA' CONTO TERZI

Indice

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Attività per conto terzi

CAPO II – CONTRATTI

Art. 3 – Autorizzazione e sottoscrizione

Art. 4 – Contenuto

CAPO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 5 – Proprietà intellettuale

Art. 6 – Utilizzo logo e nome Università

CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DEL MARGINE E

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 7 – Determinazione del corrispettivo

Art. 8 – Determinazione dell'utile

Art. 9 – Corrispettivo e ripartizione dell'utile

Art. 10 – Anticipazioni

CAPO V – RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ, REMUNERAZIONE DEL PERSONALE E

MODALITÀ COMPORTAMENTALI

Art. 10 – Responsabile dell'Attività

Art. 11 – Remunerazione del personale

Art. 11 – Modalità comportamentali

CAPO VI – RELAZIONI

Art. 12 – Relazioni annuali

CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 14 – Verifica

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività svolte nell'Università per conto di terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 66, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e articolo 4, Legge 19 ottobre 1999, n. 370.
2. Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento, anche parziale, da parte di enti pubblici nazionali, internazionali, intergovernativi, comunitari o locali di attività di ricerca e consulenza svolte dall'Università.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i proventi derivanti da attività finanziate da terzi qualificati come contributo alla ricerca, per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e non sono previsti diritti sui risultati per i terzi.
4. Le attività di conto terzi in materia di assistenza sanitaria sono effettuate nei limiti consentiti dalla normativa di settore e le norme del presente regolamento valgono per esse in quanto compatibili con detta normativa.

Art. 2 – Attività per conto terzi

1. Le attività di cui al presente Regolamento (di seguito: le "Attività") sono costituite dalle prestazioni

per conto terzi che l'Università – compatibilmente con la propria ordinaria funzione scientifica e didattica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie – svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e proprio personale, previa conclusione con enti pubblici e/o privati di contratti, di seguito i “Contratti”. Le “Attività” comprendono:

- a. ricerche e progetti: attività anche a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine; attività di progettazione, ivi comprese le attività professionali caratterizzate da particolare complessità e rilevanza anche per un'eventuale ricaduta su attività di ricerca o di didattica, nel rispetto delle norme vigenti;
 - b. consulenze e perizie: attività consistenti nel trasferimento al committente di conoscenze già acquisite con applicazione al caso di interesse specifico, unito a interpretazioni e pareri, che in caso straordinario di interesse pubblico siano richieste all'Università o a sue strutture da autorità governative ed enti ed autorità nazionali, internazionali o dagli organi giudiziari;
 - c. prove tecniche e certificazioni: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli, su richiesta di enti nazionali o internazionali, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati; si tratta di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite, la cui erogazione corrisponda a un interesse esclusivo di un soggetto terzo;
 - d. attività a carattere formativo: attività didattiche riguardanti corsi di perfezionamento, d'aggiornamento e di formazione, nonché seminari, convegni, workshop, cicli di conferenze e simili, che non rientrano nella ordinaria offerta formativa dell'Ateneo e vengono svolti su richiesta di enti pubblici e privati a vantaggio di propri dipendenti o collaboratori.;
 - e. ogni altra iniziativa o prestazione che l'Università può effettuare nell'ambito delle finalità istituzionali, ivi comprese quelle di ambito sanitario, comunque rese nel prevalente interesse del terzo committente.
2. Il Piano finanziario delle attività di tipologia “e” avverrà secondo la proposta formulata dal Dipartimento/Centro responsabile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO II – CONTRATTI

Art. 3 – Autorizzazione e sottoscrizione

1. Per lo svolgimento delle Attività di cui al precedente art. 2 è necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi di pertinenza di strutture prive di autonomia gestionale e di budget ovvero il cui compenso sia di importo uguale o superiore ad € 150.000,00 e dall'organo collegiale di vertice della struttura di Ateneo dotata di autonomia gestionale e di budget per i contratti di importo inferiore ad €150.000,00.
2. All'atto della richiesta di autorizzazione deve essere allegata dal soggetto richiedente la seguente documentazione:
 - a. richiesta del committente;
 - b. bozza del contratto completa degli elementi di cui al successivo articolo 4;
 - c. prospetto dei costi previsti sia diretti sia indiretti, inclusa una previsione dei profili professionali e dei costi per il personale dipendente direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'Attività;
 - d. dichiarazione di insussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico o dei componenti dell'organo che autorizza.
3. Per i Contratti il cui corrispettivo sia inferiore ad €25.000,00, per l'autorizzazione si prescinde dalla documentazione di cui al precedente comma 2, lett. B) e, in luogo del contratto di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), potrà valere un accordo stipulato mediante semplice scambio epistolare, purché siano indicati gli elementi essenziali per la definizione dell'accordo.
4. Qualora l'Attività consista in prove tecniche e comunque in prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. 1592/1933, l'autorizzazione si intende concessa qualora la prestazione e il corrispettivo trovino esatto riscontro in un apposito tariffario precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Per la modifica delle condizioni previste dal contratto e per eventuale recesso concordato di comune accordo dalle parti è necessario il preventivo consenso del soggetto che ha concesso l'autorizzazione.
6. La sottoscrizione del contratto per le Attività compete al legale rappresentante dell'Università o a coloro che siano legittimati a esprimere la volontà negoziale dell'Ateneo per la struttura che l'ha

approvato.

ART. 4 – Contenuto

1. I Contratti devono essere redatti sulla base dello schema-tipo contenuto nell'Allegato A al presente Regolamento. Qualsiasi modifica non meramente formale rispetto allo schema-tipo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione alla modifica dello schema-tipo può essere anche implicita qualora contestuale all'approvazione della proposta di contratto.
2. Il Contratto, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 3, comma 3 e 4, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. responsabile dell'Attività;
 - b. oggetto dell'Attività;
 - c. disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Università;
 - d. proprietà dei risultati e modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
 - e. elenco degli eventuali elaborati da consegnare a stato d'avanzamento o a conclusione dell'Attività;
 - f. tempi di consegna, condizioni per eventuali proroghe e indicazione delle fasi dell'attività;
 - g. corrispettivo, distinto per le voci c) e d), con indicazione delle modalità di liquidazione di un acconto in via anticipata necessario per l'inizio dello svolgimento dell'Attività;
 - h. termini e modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto g);
 - i. clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art. 1229 c.c.;
 - j. potranno essere fissate a carico dell'Università eventuali penali che non dovranno far salvo il risarcimento del maggior danno per l'inadempimento contrattuale, eccetto quella dovuta al semplice ritardo della prestazione. Il valore di tali eventuali penali non dovrà in nessun caso essere superiore al 10% del corrispettivo pattuito in Contratto.

CAPO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 5 – Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle Attività è regolata secondo la legislazione vigente. L'Università potrà cedere i diritti economici al committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali e industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel Contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell'Attività.
2. L'eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa, da parte del committente e/o dell'Università e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell'attività, dovrà essere specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.
3. Nel caso in cui il committente, già titolare di un'invenzione, finanzia appositamente un'Attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione, anche ai fini di un brevetto o di uno sfruttamento dell'invenzione, i diritti di distribuzione e i canoni di sfruttamento dell'invenzione spettano al committente e l'Università nell'ambito del corrispettivo si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente.
4. L'Università potrà far riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6 – Utilizzo logo e nome Università

1. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività, sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo ed essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva dell'Organo Autorizzatore di Struttura che, in caso favorevole, approverà apposito contratto nel quale sarà anche prevista una specifica pattuizione economica.

CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DEL MARGINE E AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 7 – Determinazione del corrispettivo

1. Per tutte le attività, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle Attività, deve essere congruo e concorrenziale riguardo alle tariffe di mercato e in ogni caso fissato in misura sufficiente per consentire la copertura dei costi e il conseguimento di una quota di margine. Eventuali deroghe al

presente principio dovranno essere valutate caso per caso dall'Organo Autorizzatore, fatta esclusione in ogni caso per i contratti fino a 25.000 euro previsti al precedente art. 3, comma 3.

2. Ai fini di assicurare l'integrale copertura dei costi, nella determinazione del corrispettivo delle Attività devono essere preventivamente valutati i seguenti elementi:
 - a. stima del costo di utenze, canoni, materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'Attività;
 - b. stima del costo di acquisto ovvero ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell'Attività;
 - c. stima del costo derivante dall'impiego del personale dipendente per il tempo necessario allo svolgimento dell'Attività;
 - d. stima delle spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale per lo svolgimento dell'Attività;
 - e. stima del costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne, selezionate anche mediante ricorso alla somministrazione di mano d'opera, per lo svolgimento dell'Attività. Tale costo deve comunque essere non superiore al 50% dei costi totali di personale (dipendente o esterno);
 - f. stima dei costi per il finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, borse postdottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato coinvolti nello svolgimento dell'Attività;
 - g. stima dei costi dei rifiuti;
 - h. stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'Attività;
 - i. stima dell'utile, che di norma non dovrà essere inferiore al 20% del totale.
3. Tutti i contratti per conto terzi che risultano d'interesse di Ateneo ed i cui parametri differiscono da quelli riportati nel presente articolo (art. 7) possono essere stipulati solo se specificamente approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Dipartimento/Centro proponente.

Art. 8 – Determinazione dell'utile

1. Alla scadenza e comunque a conclusione dello svolgimento delle Attività e in ogni caso dopo l'avvenuta riscossione dell'intero corrispettivo e dopo la chiusura della rendicontazione dei costi sostenuti, il Responsabile dell'Attività deve procedere alla determinazione dell'utile.
2. Dal corrispettivo vengono detratti tutti i costi e le spese elencati all'articolo 7 comma 2 che precede, esclusa la voce di cui al punto c. L'importo residuo costituisce l'utile dell'Attività.

Art. 9 – Corrispettivo e ripartizione dell'utile

1. Dal corrispettivo viene detratta una quota pari al 10% che viene destinata al Fondo Comune di Ateneo.
2. L'utile viene destinato a remunerazione del personale (ai sensi e nei limiti previsti dal "Regolamento di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo"), a copertura forfetaria delle spese di Ateneo, a iniziative di ricerca dei Dipartimenti e/o al finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato e/o alla remunerazione delle attività didattiche dei ricercatori.
3. Ripartizione 100% utile:
 - fino al 70%: personale coinvolto direttamente;
 - 10%: Ateneo al netto della detrazione delle eventuali spese di investimento (investimenti sul capitale umano e acquisto di attrezzature che abbiano un interesse generale sia tipo scientifico che didattico)
 - almeno 20%: Dipartimento

CAPO V – RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ , REMUNERAZIONE DEL PERSONALE E MODALITÀ COMPORTAMENTALI

Art. 10 – Responsabile dell'Attività

1. La responsabilità delle attività è affidata, di norma, a personale docente e ricercatore, e, per prove tecniche e attività di certificazione, può essere affidata anche a personale tecnico altamente qualificato preventivamente identificato con atto formale del Direttore Generale. Il Responsabile dell'Attività, oltre a partecipare attivamente all'esecuzione dell'Attività, ha il compito di supervisionare le prestazioni eseguite dal personale docente e tecnico-amministrativo in relazione all'Attività e di sorvegliare l'esatto adempimento degli obblighi previsti in Contratto.
2. Il Responsabile dell'Attività dovrà tempestivamente segnalare al soggetto autorizzatore qualsiasi vicenda relativa all'esecuzione del Contratto, dalla quale potrebbe derivare una responsabilità dell'Università ovvero del terzo committente.

3. Il soggetto autorizzatore, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere al Responsabile dell'Attività di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dell'Attività eseguita, anche con riferimento all'eventuale tempistica prospettata in Contratto, nonché un giudizio complessivo sul rispetto delle previsioni contrattuali relative all'Attività.

Art. 11 – Remunerazione del personale

1. I compensi lordi individuali da corrispondere al personale tecnico-amministrativo che ha partecipato direttamente allo svolgimento delle attività, computati tra le risorse variabili vincolate del fondo per l'incentivazione del personale ex art. 87 CCNL 2006/2009, vengono distribuiti secondo le disposizioni di cui al "Regolamento di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo".
2. I compensi lordi individuali da corrispondere al personale docente che collabora direttamente all'esecuzione dell'attività sono sottoposti ad un prelievo del 5% da destinare al Fondo Comune di Ateneo.

Art. 12 – Modalità comportamentali

1. Il personale docente, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le Attività in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale didattico-scientifica.
2. Il personale docente, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì astenersi dall'assunzione di incarichi relativi alle Attività che richiedano un impegno preponderante rispetto a quello che deve essere dedicato all'Università per lo svolgimento dell'attività ordinaria. La valutazione dell'impegno dovrà avvenire anche in funzione delle modalità temporali di svolgimento dell'Attività.
3. Per il personale tecnico-amministrativo l'attività è disciplinata dall'articolo 2 del "Regolamento di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo".

CAPO VI – RELAZIONI

Art. 13 – Relazioni annuali

1. Ciascun dipartimento/Centro è tenuto a elaborare annualmente, in sede di bilancio consuntivo, una relazione sulle attività eseguite nell'anno precedente da presentare al Consiglio di Amministrazione. Tali relazioni potranno contenere anche valutazioni di merito circa l'attività svolta, la sua evoluzione e gli esiti conseguiti.

CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo e regola tutti gli incarichi conferiti a decorrere da quella data.

ALLEGATO A Contratto TIPO per Attività di importo superiore a euro 25.000

CONTRATTO

tra

Il [inserire la struttura rilevante]dell'Università degli Studi dell'Aquila, nella persona del [inserire qualifica] pro-tempore, _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica a L'Aquila, in via _____ (c.f. /P.I. _____) autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di _____ (di seguito, UNIVAQ)

e

_____, nella persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____ (codice fiscale -P. I. _____), autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di _____ (di seguito, il "Committente")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Committente affida a UNIVAQ l'esecuzione della seguente attività di(indicare la categoria di attività come prevista dall'art. 2 del regolamento) avente a oggetto:

[descrizione dell'oggetto e delle finalità dell'Attività da eseguire ed elenco degli eventuali elaborati da consegnare a conclusione dell'Attività], (di seguito, "Attività").

L'Attività si svolge secondo le seguenti fasi ..[inserire una frase indicante le singole fasi dell'Attività e specificare se le singole fasi hanno natura autonoma rispetto all'esito conclusivo dell'Attività al fine di consentire l'erogazione di anticipazioni dell'utile per ciascuna fase dichiarata —autonoma“].

Art. 2

L'Attività sarà svolta da [inserire struttura e profili professionali del personale coinvolti nell'Attività]. La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata a _____.

Art. 3

L'Attività dovrà essere completata entro _____dalla data di sottoscrizione del presente contratto. ovvero

L'Attività avrà la durata di _____ con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente contratto saranno di proprietà dell'.....(specificare se del Committente o di UNIVAQ), fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti all'inventore in base alla legislazione vigente.

(In caso di apporto di proprietà intellettuale preesistente all'Attività, specificarne gli apporti da parte del Committente, Uniaq e singoli ricercatori e prevedere espressa disciplina economica. Prevedere specifiche norme nel caso di finanziamento da parte del committente finalizzato allo sviluppo di un'invenzione embrionale di cui è titolare).

Se i diritti di proprietà intellettuale sono del Committente, UNIVAQ potrà far comunque riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.

Il committente potrà fare utilizzo del nome e del logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela, e secondo le seguenti modalità:

(specificare quale uso il committente intende fare dei risultati da diffondere con logo e nome dell'Ateneo, specificando se si tratta di pubblicazioni scientifiche, di uso commerciale e/o pubblicitario con le specificazioni del caso, oppure altre modalità di utilizzo da indicare in modo dettagliato.)

Art. 5

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore dell'Università degli Studi dell'Aquila la somma complessiva di Euro (anche in lettere) oltre I.V.A. con aliquota del ___%.

Detto corrispettivo include anche l'importo di euro relativo alla cessione da parte di UNIVAQ della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale (da valutare se c'è la cessione della proprietà intellettuale e quantificarne, ove possibile, un adeguato corrispettivo da ricomprendere nell'importo complessivo del contratto o prevedere un atto aggiuntivo in caso di invenzioni o opere dell'ingegno sopravvenute in corso di attività), fermo restando il diritto dell'inventore ad esserne riconosciuto autore.

Detto corrispettivo include anche l'importo di euro relativo all'utilizzo del nome e logo dell'Ateneo secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 3.

Art. 6

La somma di cui all'art. 5, comma 1, sarà versata nel modo seguente: [-il ___% alla stipula del presente contratto;

-il ___% alla conclusione della fase ;

-il ___% alla consegna dei seguenti elaborati: [specificare dettagli elaborati];

-il ___% alla conclusione dell'Attività].

La somma verrà versata sul conto corrente di tesoreria n. presso l'Istituto Cassiere, precisando la causale di versamento.

Art. 7

Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità di UNIVAQ è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.[In caso di inadempimento, UNIVAQ sarà tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1382, cod. civile, pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo]

Art. 8

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro dell'Aquila o di ...

(eventualmente prevedere un collegio arbitrale rituale)

Art. 9

Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto sono a carico_____.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa – parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di ricevuata mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Committente: , Fax n. +_____, Attenzione: Sig. _____ ;

b) a UNIVAQ, , Fax n. +_____, Attenzione: Sig. _____

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie

Gli allegati formano parte integrante del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

L'Aquila, li _____

UNIVAQ

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 7 (limitazione di responsabilità) e articolo 8 (deroga alla competenza giudiziaria)

L'Aquila, _____

La Rettrice
(prof.ssa Paola Inverardi)